



Comune di San Gregorio di Catania

- Città Metropolitana di Catania -

Piazza Marconi, 11

95027 – San Gregorio di Catania (CT)



ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 10 DEL 29-04-2025

OGGETTO: Interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio d'incendi per l'anno 2025

IL SINDACO

QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi dell'Art 54, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte, abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Stante che il Comune di San Gregorio di Catania registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche climatiche ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*) ed in particolare gli artt. 50 e 54, (*Competenze del sindaco e Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*);
- la Legge 24/02/1992, n. 225 (*"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"*) aggiornato con il D. L. 14/08/2013, n. 93 convertito dalla Legge n. 119 del 15/10/2013, ed in particolare l'art. 15 ai sensi del quale il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile, così come integrata dalla Legge n. 100 del 12/07/2012 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"*);
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112 (*"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59"*);
- La Legge 03 agosto 1999, n. 265, art. 12 (*Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco*);
- la Legge 21/11/2000, n. 353 (*"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*);
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (*"Norme in materia ambientale"*) e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 02/01/2018, n. 1 (*"Codice della protezione civile"*) e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 24/06/2014, n. 91 (*"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 11/08/2014;
- Il Codice Penale approvato con R. D. n. 1398 del 19/10/1930 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 423 (*"Incendio"*), l'art 423-bis (*"Incendio boschivo"*), 449 (*"Delitti colposi di danno"*) e l'art. 650 (*"Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"*);
- il T.U.L.P.S. approvato con R. D. n. 773 del 18/06/1931, e ss.mm.ii, ed in particolare l'art. 59;
- la Legge Regionale n. 48 del 11/12/1991 (*"Provvedimenti in tema di autonomie locali"*) e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996 (*"Riordino della legislatura in materia forestale e di tutela della vegetazione"*) e ss.mm.ii., ed in particolare: l'art. 33, l'art. 39, l'art. 40, l'art. 41 e l'art. 42;
- la Legge Regionale n. 14 del 14 04 2006 (*"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A."*);

- la Legge Regionale n. 14 del 31/08/1998, (“Norme in materia di protezione civile”) e ss.mm.ii.;
- Regione Sicilia, Direttiva Presidenziale 14 gennaio 2008 (*Attività comunali e intercomunali di protezione civile - Impiego del volontariato - Indirizzi regionali - art. 108, decreto legislativo n. 112/98*)
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04/06/2008, (“Fuochi controllati in agricoltura – Art. 40 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n. 14”) ed il relativo Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura;
- VISTO il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
- Visto il D.A. n. 57 / GAB del 14 marzo 2025, “Art. 1 - La stagione antincendio boschivo per l’anno 2025, avrà inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre”.

O R D I N A

ART. 1 - OBBLIGHI E DIVIETI

- È fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boscate, erborate, cespugliate o prettamente agricole, ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, entro il 14 maggio 2025, e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 2:
 - a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
 - b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di incendio;
 - c) alla recinzione (*ove assente o carente*) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio;
 - d) al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono oltre la recinzione o sul ciglio stradale;
 - e) è **assolutamente vietato, nel periodo dal 15 MAGGIO al 31 OTTOBRE 2025**, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, erborate o cespugliate, lungo le strade, in tutte le aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, (*salve le proroghe di cui al successivo Art. 9*);
 - f) nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2025 è fatto altresì obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze, (*salve le proroghe di cui al successivo Art. 9*);
 - g) ad assicurare in tali aree, fino al 31 ottobre 2025, (*salve proroghe di cui al successivo Art. 9*) il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

ART. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI – AMMONIMENTI

a) **Pulitura delle aree – Viali parafuoco**

Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l’area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (*o margini dei marciapiedi*) fronteggianti la proprietà e di essa facenti parte.

Tuttavia (*ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti di cui all’art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l’innesco di incendi radenti*), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (*e qualora le dimensioni lo consentano*), è ammessa, in luogo della pulizia totale (*e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate come sopra*), la creazione di viali parafuoco della larghezza:

- di mt 5,00 lungo tutti i confini con terreno pianeggiante;
- da estendere a mt. 10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00 o di fabbricati posti a distanza inferiore a mt 5,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili;
- da estendere a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- da estendere a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

b) Salvaguardia di vegetazione tipica ed aree protette

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (*querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.*) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (*aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.*), gli interventi di ripulitura (*meglio se preventivamente concordati con l'apposito Servizio Controllo del Territorio presso la Polizia Locale*), dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzato e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

c) Smaltimento del materiale vegetale di risulta

È vietato abbandonare all'interno della stessa area o al di fuori di essa, od anche in contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco esso dovrà essere adeguatamente smaltito in regime di raccolta differenziata, a pena dell'applicazione delle sanzioni, di legge di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (*abbandono rifiuti-discarica abusiva*);

d) Abbruciamento sul posto del materiale vegetale di risulta

In alternativa, al suddetto smaltimento e anche come tecnica di ripulitura laddove le aree siano poste a debita distanza da zone abitate e siano caratterizzate dalla sola presenza di stoppie, frasche e sterpaglie di scarsa consistenza, è ammesso:

1. fino al 14 maggio 2025, l'abbruciamento sul posto di piccoli cumuli (*3 metri steri per ettaro, al giorno art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006*) di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006, all'uopo essiccato e purché ciò avvenga lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture ed infrastrutture esistenti, considerato, qualora effettuato nel luogo di produzione, una normale pratica agricola.
2. l'uso del fuoco, per le attività del precedente punto 1, dovrà avvenire tra le ore 05:00 e le ore 09:00, ad esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, con le dovute cautele e accorgimenti atti a limitare la propagazione dei fumi della combustione e a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco, con l'obbligo di verificare il completo spegnimento di focolai o braci residue, nonché di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

e) Recinzione

Ove sussista l'obbligo della recinzione, totale o parziale, essa, nell'urgenza di provvedervi, sarà normalmente di tipo "provvisoria" (*indicativamente: rete metallica sorretta da paletti in ferro o legno, con eventuale cordolo alla base, purché provvista da efficace sistema per l'accesso all'area*), non necessitando, così, di alcuna preventiva formalità autorizzativa. Per tipologie non provvisorie (*muratura, calcestruzzo, etc.*) dovranno preventivamente acquisirsi (*a pena delle relative sanzioni di legge*), le dovute autorizzazioni secondo le vigenti normative edilizie, ferme restando, nelle more del loro ottenimento, la realizzazione di un adeguato sistema provvisorio di recinzione, come quello sopra indicato o di altra tipologia.

ART. 3 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, (*art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689*), i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (*ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata*) quanto rappresentativamente (*per conto di tutti i comproprietari*). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (*o ai tutori degli stessi*) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

ART. 4 - SANZIONI

Fermo restando:

- quanto previsto dal Codice Penale, approvato con R. D. n. 1398 del 19/10/1930 e ss.mm.ii.;
- quanto previsto all'art. 40 comma 3° della L.R. 6 aprile 1996 n. 16, (*"Fuochi controllati in agricoltura"*), con la sanzione di € 51,00 a € 258,30 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato;
- quanto specificatamente previsto dal D.lgs. 152/2006;
- la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 650 c.p.; a carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1, 2 e 3 della presente Ordinanza, saranno applicate, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, giusto quanto previsto all'art. 16 comma 1° e 2° della Legge 689/1981 e ss. mm. ii., le seguenti sanzioni:

- a. in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art. 1 C. 1° lett. "a) – b) – g)" della presente ordinanza, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e ai sensi del C. 2° dell'Art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 300,00;
- b. in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art. 1 C. 1° lett. "c)" (*mancata recinzione*) non gravata da immissione di rifiuti, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e ai sensi del C. 2° dell'Art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00;
- c. in caso di inottemperanza ai dettami di cui all'art. 2 lett. "c)" (*Smaltimento del materiale vegetale di risulta*), sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e ai sensi del C. 2° dell'Art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00;
- d. in caso di accertata inosservanza alle modalità esecutive di cui all'art. 2 lett. "d)" punto 1; (*ove non già configurabili le azioni e le attività di cui al successivo punto "f)"*), sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 258,30 (*art. 40 L.R. 16/1996*) e ai sensi del C. 1° dell'Art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 86,10;
- e. in caso di accertata inosservanza alle modalità esecutive di cui all'art. 2 lett. "d)" punto 2; (*ove non già configurabili le azioni e le attività di cui al successivo punto "f)"*), sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e ai sensi del C. 2° dell'Art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 300,00;
- f. in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono, oltre la recinzione, sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (*vedasi art. 1 periodo 1° lett. "d) – f)"*), sanzione in base all'art. 29 del Codice della Strada € 173,00 e sanzione accessoria del ripristino stato dei luoghi;
- g. in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio durante il periodo di cui all'art. 1 C. 1° lett. "e)", sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 50.000,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con pagamento in misura ridotta ai sensi del C. 1° dell'Art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 di pari a € 10.000,00 e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;

Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 353 del 2000 (*iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.*) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 della suddetta Legge nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo.

L'Area Urbanistica, SUE, SUAP, è incaricata di provvedere, sulla scorta delle segnalazioni, del Servizio controllo del Territorio presso la Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, all'aggiornamento del "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art. 10 della Legge n. 353 del 2000, ed all'espletamento degli eventuali provvedimenti consequenziali.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689 del 1981, l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere Ordinanza di ingiunzione di pagamento o Ordinanza motivata di archiviazione, è il Dirigente e/o il Titolare di Posizione Organizzativa, nella quale è incardinato il Servizio di Protezione Civile dell'Ente, materia oggetto della presente Ordinanza.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ivi incluse le previsioni di cui al C.P. agli: art. 423 ("Incendio"), art 423-bis ("Incendio boschivo"), 449 ("Delitti colposi di danno") e l'art. 650 ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità");

ART. 6 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

Chi avvista un incendio deve darne immediata comunicazione al numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 o ai Vigili del Fuoco (095 724 8111) o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale (1515) o alla Polizia Locale (095 7219 127 - 095 7219 157 - 095 7219 132) o alla Stazione Carabinieri San Gregorio di Catania (095 524396), fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione.

Inoltre i cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente servizio comunale eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso l'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso il Comando di Polizia Locale, (Piazza Marconi 11), non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

Le segnalazioni potranno pervenire a mezzo posta elettronica agli indirizzi:

- Email: poliziamunicipale@comune.sangregoriodicatania.ct.it;
- Pec: comune.sangregorio.ct@anutel.it;

o presso: U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico; - Comando di Polizia Locale;

ART. 7 - ORGANI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, in particolare il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'Art. 14 L. 689/81.

ART. 8 - PUBBLICIZZAZIONE

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità con pubblicazione nel sito istituzionale e:

- ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente a cura dell'Ufficio Segreteria ai fini della pubblicità legale;
- ai sensi dell'art. 18 della Legge Reg. 22/2008, come modificata dall'art. 6 della Legge Reg. 11/2015, il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione amministrazione aperta del sito informatico dell'Ente a cura dell'Ufficio Segreteria ed ai fini della pubblicità.

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, al Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, al Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Zafferana Etnea, alla locale, Stazione Carabinieri e al Comando Polizia Locale, nonché ai Comandi di P.L. dei Comuni vicini.

ART. 9 - DECORRENZA E VALIDITÀ

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 31/10/2025, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

IL SINDACO
Geom. Sebastiano Sgroi¹

¹ ¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.